REPUBBLICA ITALIANA **61/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **60767** del ruolo generale, su appello proposto da **QUAGLIUOLO Michela**, nata a Milano il 30.12.1964 (c.f. QGLMHL64T70F205Q), rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Panni (*francesco.panni@ordineavvmodena.it)*, Rosaria Villano (*rosaria.villano@como.pecavvocati.it*) e Giulio Gonnella (*giuliogonnella@ordineavvocatiroma.org*), unitamente ai quali elegge domicilio digitale presso i suindicati indirizzi pec;

contro

la **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia**;

e nei confronti di

- SPAGNUOLO Annalisa, nata a Nocera Inferiore (SA), il 20.10.1983 (c.f.: SPGNLS83R60F912Q), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea

Manzi (*andreamanzi@ordineavvocatiroma.org)*, unitamente al quale elegge domicilio digitale presso il suindicato indirizzo pec;

- **RIBOLDI Lorena**, nata a Lodi (LO) il 25.10.1968 (c.f.: RBLLRN68R65E648H) e **FERRARI Luigi**, nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 5.6.1973 (c.f.: FRRGLG73H05M102R), rappresentati e difesi dall'avv. Fiorella Fiorito (*avvfiorellafiorito@puntopec.it)*, unitamente alla quale eleggono domicilio digitale presso il suindicato indirizzo pec;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 32/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in data 28.2.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 21.2.2025, il relatore, gli avv.ti Villano, Manzi e Fiorito e il P.M., nella persona del V.P.G. Alfio Vecchio.

Svolgimento del processo

Con l'impugnata decisione la Sezione territoriale condannava l'odierna appellante al pagamento, in favore della ASST Melegnano Martesana, della somma di euro 30.000,00 a titolo di danno erariale indiretto derivante dall'esecuzione di una transazione, stipulata dalla predetta amministrazione sanitaria, volta a definire stragiudizialmente la controversia avviata da un paziente malato oncologico a seguito della non corretta somministrazione di un farmaco chemioterapico.

La Quagliuolo, in particolare, in qualità di medico presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Circolo di Vizzolo, prescriveva un quantitativo di farmaco superiore dieci volte al dovuto con

conseguente sospensione del trattamento chemioterapico.

Il paziente, pertanto, adito il giudice civile per il risarcimento dei danni patiti in seguito all'errata somministrazione farmacologica, addiveniva, poi, alla soluzione transattiva della vicenda, ottenendo la complessiva somma di € 120.000,00.

A seguito di tale esborso, il requirente contabile agiva in giudizio nei confronti degli epigrafati prevenuti, chiedendo loro il ristoro, a titolo di danno erariale, della somma di € 54.000,00, determinata detraendo dal veduto importo transattivo una quota pari al 50%, ritenuta imputabile alle carenze organizzative della struttura sanitaria.

Nella specie, venivano, in particolare, dal requirente addebitati: a) € 36.000,00 alla Quagliuolo, in quanto medico prescrittore del farmaco; b) € 12.000,00 alla Spagnuolo, quale farmacista predisponente il foglio di lavoro con aumento del volume del farmaco; c) € 3.000,00 ciascuno, in capo agli altri due prevenuti, in qualità di infermieri allestitori e somministratori della terapia.

All'esito del giudizio di prime cure, la Sezione riconosceva la responsabilità della sola odierna appellante, pur riducendo l'importo della condanna, stante la complessiva disorganizzazione dell'azienda ospedaliera che avrebbe inciso sulla causazione dell'illecito erariale in misura superiore rispetto a quanto affermato dall'attore pubblico; rigettava, per il resto, la domanda risarcitoria per assenza dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Col presente appello, ritualmente e tempestivamente notificato alle controparti, la dr.ssa Quagliuolo si duole della decisione, di cui

chiede la riforma perlomeno parziale, in punto di *quantum* risarcitorio, all'uopo deducendo i seguenti motivi di gravame.

Con il primo motivo, contesta la sentenza di condanna per non aver preso in considerazione alcuni documenti versati in atti: il provvedimento, in particolare, sarebbe affetto da motivazione contraddittoria, nella misura in cui ha riconosciuto una condotta gravemente colposa in capo a costei - consistente nel non aver evitato l'errore di dosaggio, pur essendo stata messa nella condizione di poterlo fare - laddove, diversamente, la responsabilità dovrebbe attribuirsi alla stessa amministrazione danneggiata per non aver previsto, nel proprio assetto organizzativo, un farmacista strutturato in grado di accorgersi dell'errore pur indubbiamente commesso.

Con il secondo motivo, l'appellante si duole per avvenuto riconoscimento dell'elemento soggettivo della colpa grave nella propria condotta commissiva, nonostante la prescrizione incriminata non sarebbe, in realtà, in contrasto con le raccomandazioni in materia di somministrazione farmacologica dirette al medico prescrittore e si sostanzierebbe in un mero errore di calcolo facilmente individuabile da un farmacista ospedaliero.

L'ultimo motivo di doglianza concerne la misura della condanna, lamentando l'appellante che, nell'esercizio del potere riduttivo, i primi giudici non avrebbero adeguatamente ponderato tutte le circostanze di causa dedotte nell'atto di impugnazione e, pertanto, ove la condanna fosse confermata andrebbe ridotta nella misura massima possibile.

Ha concluso per iscritto la Procura Generale, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato.

Si sono parimenti costituiti anche i prevenuti assolti in prime cure e qui appellati, chiedendo che la sentenza di primo grado sia confermata nei loro confronti. La farmacista Spagnuolo ha, in particolare, evidenziato - non solo di non essere farmacista strutturata nell'amministrazione ospedaliera (ma semplice "borsista"), ma, altresì, di avere contattato il medico evidenziandole l'impossibilità di diluire il farmaco nella proporzione stabilita nella prescrizione (380 mg. di principio attivo in 250 ml. di soluzione) e ciononostante la prescrizione sarebbe stata confermata, con la modifica della sola diluizione. A fronte di ciò, ella non avrebbe potuto ulteriormente sindacare la prescrizione in parola, ai sensi delle raccomandazioni ministeriali adottate in tema di prevenzione degli errori con farmaci neoplastici.

I sigg. Riboldi e Ferrari dal canto loro, hanno ribadito che nella loro qualifica di "meri" infermieri non potevano che eseguire la preparazione del farmaco sulla base del foglio di lavoro redatto dalla farmacista e recante la dicitura "sentito il medico", a costoro inviato a mezzo fax, come da prassi interna.

All'udienza di trattazione della causa, le parti, dopo ampia ed esaustiva discussione, hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Motivi della decisione

L'appello è infondato.

Quanto al primo motivo di gravame, va premesso come risulti

incontrovertibilmente, *per tabulas,* che, nel contattare il medico prescrittore, la dr.ssa Spagnuolo, nella veduta qualità, pose in dubbio solo la praticabilità del preparato galenico - ossia, la non solubilità del farmaco nel quantitativo di soluzione fisiologica prescritta – ma non segnalò l'abnorme e macroscopicamente erronea posologia del farmaco oncologico disposta dalla dr.ssa Quagliolo.

A parere del Collegio, diversamente da quanto opinato dai primi giudici, l'entità della sproporzione avrebbe dovuto indurla, al contrario, tenuto conto delle precipue competenze professionali proprie della figura rivestita, in disparte le indicazioni ministeriali espresse in proposito (e/o il bagaglio esperenziale posseduto, ovvero la posizione rivestita in seno al nosocomio), a "intercettare" l'anomalia, evidenziandola al medico prescrittore.

Al riguardo, si consideri che le stesse "incongruità" cui fanno riferimento le raccomandazioni del Ministero della salute in merito alla prevenzione degli errori nella terapia con farmaci oncologici (richiamate dalla difesa della Spagnuolo), non si riferiscono, evidentemente, alle sole modalità di preparazione del farmaco, ma altresì, alla sua posologia.

E ciò coerentemente con la specifica preparazione del farmacista sul meccanismo di funzionamento del farmaco e degli effetti del principio attivo che ne è alla base.

Nella specie, sulla scorta di un semplice calcolo aritmetico, desumibile dallo stesso schema di trattamento antiblastico in atti - ossia moltiplicando il valore standard di una unità di farmaco al mq. (20

mg.) per la superficie corporea del paziente (1,9 mq.) – sarebbe stato immediatamente possibile cogliere il macroscopico errore materiale (380, anziché 38 mg) in cui era inspiegabilmente incorsa l'appellante e che era, pertanto, compito della farmacista evidenziare.

Solo ove, a fronte di siffatta osservazione, la Quagliuolo avesse insistito nella originaria posologia, la Spagnuolo avrebbe dovuto procedere senz'altro, in ragione dell'insindacabile decisione del medico, all'emissione del foglio di lavoro nei termini ribaditi.

Nondimeno, pur a voler ammettere, in astratto, ex art. 83, comma 2, c.g.c., una concorrente condotta negligentemente omissiva della suddetta farmacista – valutazione che, pur in assenza di gravame del requirente in ordine all'assoluzione della Spagnuolo, rientra nel *thema decidendum* sottoposto alla cognizione di questo giudice d'appello, in ragione dei motivi di doglianza proposti dall'appellante – ritiene il Collegio che, in base a pacifici principi di concausalità di matrice penalistica (cfr. art. 41 c.p.), senz'altro mutuabili anche nella materia della responsabilità amministrativo-contabile (in termini, tra le tante, C. conti, Sez. I App., sent. n. 233/2024), ciò non sia idoneo a interrompere il nesso eziologico, tra la condotta commissiva del medico e il danno erariale indiretto cagionato, ma solo ad attenuare causalmente siffatta responsabilità.

Come correttamente ricordato dalla Procura Generale, invero, ove sussistano più cause del danno, quella sopravvenuta deve essere da sola sufficiente a provocare l'evento (perché autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto), affinchè le pregresse

degradino a "mere" occasioni, interrompendo, la successiva, il legame causale tra esse e l'evento (*amplius et ex plurimis*, sullo specifico tema della causalità omissiva, v. Cass. n. 21563/2022).

Tali caratteristiche, tuttavia, non sono riconoscibili nella condotta omissiva degli altri prevenuti inizialmente attinti dall'azione risarcitoria, né nelle ulteriori carenze organizzative denunciate, in quanto, da un lato, in assenza dell'errore del medico, non vi sarebbe stata alcuna la somministrazione errata e, dall'altro, le suddette carenze, *lato sensu* intese, rappresentano ipotesi non infrequenti, tali da non esimere il medico prescrittore dallo svolgere il propio compito col massimo scrupolo.

Diversamente opinando, invero, si perverrebbe all'assurda conclusione di considerare quest'ultimo sempre sostanzialmente deresponsabilizzato, dovendosi invariabilmente fare affidamento sull'intervento di terzi nell'evitare le conseguenze di attività (pur macroscopicamente) negligenti.

Né vale a minare l'impianto accusatorio, l'asserita mancanza di prova documentale circa la controfirma, da parte dell'oncologa, della nuova prescrizione convalidata dopo l'interlocuzione con la farmacista – la stessa effettivamente non sembra versata in atti – poiché tale carenza probatoria, quand'anche esistente, è assolutamente irrilevante, non venendo negata la circostanza - nè sarebbe possibile farlo - dell'errata prescrizione iniziale, né contestandosi che l'appellante abbia successivamente ribadito l'iniziale posologia del farmaco.

Per quanto riguarda, poi, il motivo di doglianza concernente

l'elemento psicologico, non vale evidentemente ad attenuare il giudizio di riprovevolezza della condotta iperprescrittiva dell'oncologa la circostanza che erano presenti tutti gli elementi per il corretto calcolo della posologia (peso del paziente, unità di farmaco, superficie corporea, ecc.), da parte dei sanitari deputati a dar corso alla prescrizione, poiché è proprio la già evidenziata grossolanità dell'errore che un diligente esercizio dei propri compiti prescrittivi avrebbe senz'altro rilevato, denotandosi, al contrario, nel comportamento della Quagliuolo, una frettolosa e superficiale redazione della scheda, vieppiù ingiustificabile in relazione alla notoria nocività dei farmaci oncologici.

Francamente sconcertante, in particolare, è la constatazione che, neanche dopo il confronto con la farmacista, seppur su correlati aspetti, come più sopra chiarito, ella si avvide dell'errore commesso, con ciò manifestando una sprezzante trascuratezza dei propri doveri di servizio.

Le medesime considerazioni testè esposte rendono privo di apprezzabilità anche il terzo motivo d'appello, concernente il denunziato incorretto uso del potere riduttivo dell'addebito da parte dei primi giudici, non ravvisando la Sezione, nei termini in cui la vicenda si è dipanata, elementi idonei a suffragare un più ampio esercizio della facoltà di cui all'art. 52 t.u.C.d.c., tenuto conto, in particolare, della gravità della colpa in cui è incorsa la prevenuta.

Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata andrà, dunque, interamente confermata - naturalmente anche con riguardo al rigetto della domanda attorea nei confronti degli altri

convenuti in prime cure (in mancanza di gravame del requirente sul punto) - ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva. Sono, invece, da compensarsi, quelle sostenute dagli appellati, stante l'ultroneità della propria costituzione nel presente grado di giudizio, derivante dall'immutabilità della loro assoluzione, in assenza di appello del requirente sui relativi capi della sentenza di primo grado.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **60767** del ruolo generale, proposto da **QUAGLIUOLO Michela**, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 96,00 (*novantasei*/00).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 21.2.2025.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Aurelio Laino — f.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 18/04/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi